



Infostudio

Marzo 2019

Saldo e stralcio cartelle. Novità e ultimi chiarimenti

*Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le
ultime novità relative al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.*

Gli allegati da consultare:

Saldo e stralcio cartelle. Novità e ultimi chiarimenti

Premessa 2

Saldo e stralcio cartelle. Ultime novità..... 3

CHECK LIST 6

SCHEDA PRATICA 9


Le principali scadenze dal 4 all'8 Marzo 2019 Errore. Il segnalibro non è definito.

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Saldo e stralcio cartelle. Novità e ultimi chiarimenti

Premessa

La Legge di Bilancio 2019, ha introdotto il c.d. saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. La definizione interessa **esclusivamente** i contribuenti **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** risultante dall'indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare.



Il saldo e stralcio riguarda ad esempio IRPEF, IRAP, IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali **delle persone fisiche** e dalle attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54-bis del Decreto Iva.

Sono esclusi dalla definizione, in attesa di chiarimenti ufficiali, le somme richieste in seguito a controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter D.P.R. 600/73), avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d'imposta.

Saldo e stralcio cartelle. Ultime novità

Come anticipato in premessa possono essere oggetto di definizione ai sensi del comma 184 della Legge 145/2018, i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento:

- ⇒ di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- ⇒ dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.**

La definizione dei contributi previdenziali-Ultime novità

Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali non è automatico ma passa dalla preventiva "consultazione" tra l'ADER e la Cassa previdenziale di appartenenza ai fini della verifica del fatto che i carichi previdenziali siano stati già oggetto di accertamento. L'accertamento esclude la definizione dei suddetti carichi di natura previdenziale.

L'adesione alla procedura di saldo e stralcio passa dalla presentazione di apposita istanza di adesione, modello SA-ST.

Entro il 30 aprile 2019, la presentazione del modello può avvenire:

- ⇒ alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC);
- ⇒ presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

L'ADER è tenuto ad inviare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in un max di 5 rate come sotto individuate.

LE DATE DA RICORDARE (saldo e stralcio)	
<i>Dilazione Rottamazione-ter post-conversione in legge</i>	
30 aprile 2019	Termine presentazione istanza di adesione
31 ottobre 2019	L'Agente della Riscossione comunica l'importo dovuto ai fini della definizione
30 novembre 2019	Unica rata 100% importo dovuto-1° rata/- 35% delle somme dovute
31 marzo 2020	2° rata- 20%
31 luglio 2020	3° rata- 15%
31 marzo 2021	4° rata- 15%
31 luglio 2021	5° rata- 15%
Il pagamento rateale comporta l'applicazione, a decorrere dal 1° dicembre 2019, di interessi al tasso del 2% annuo.	

In caso di diniego all'accesso al saldo e stralcio, in via generale, e limitatamente ai carichi potenzialmente rientranti nella c.d. rottamazione-ter (vedi art.3 D.L. 119/2018 e ss.mm.ii.), il contribuente è ammesso automaticamente alla stessa rottamazione con pagamenti scadenzati come da tabella in basso (un max di 17 rate di pari importo eccetto la prima che è pari al 30% delle somme dovute):



LE DATE DA RICORDARE (esclusione saldo e stralcio e automatica ammissione alla rottamazione-ter)	
<i>Dilazione Rottamazione-ter post-esclusione saldo e stralcio</i>	
30 novembre 2019	Unica rata 100% importo dovuto-1° rata/- 30% delle somme dovute
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020	2°, 3°, 4°, 5° rata
28 febbraio, 31 maggio,	6°, 7°, 8°, 9° rata

31 luglio, 30 novembre 2021	
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2022	10°, 11°, 12°, 13° rata
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2023	14°, 15°, 16°, 17° rata eventuale dilazione dei pagamenti.
In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019 nella misura del 2 per cento annuo.	
In caso di diniego all'accesso al saldo e stralcio per i contribuenti che abbiano aderito in precedenza alla rottamazione-bis senza però successivamente pagare entro il 7 dicembre 2018 ¹ , le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, opera altresì l'ammissione automatica alla rottamazione-ter (vedi decreto semplificazioni).	
In tal caso i pagamenti ai fini della rottamazione-ter devono essere effettuati, salvo pagamento in unica soluzione, secondo le seguenti indicazioni (max 9 rate):	
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e ⇒ le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. 	

¹ Possono aderire al "**Saldo e stralcio**", qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di **grave e comprovata difficoltà economica**, anche i contribuenti che hanno **già aderito** alla "**rottamazione-bis**" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, **entro il 7 dicembre 2018** tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

STUDIO _____

2019

CHECK LIST

Saldo e stralcio cartelle esattoriali

Dati Contribuente

CODICE FISCALE _____

ANNOTAZIONI _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Carichi 2000-2017 oggetto di istanza di saldo e stralcio

- € Già oggetto di istanza di rottamazione D.L. 193/2016;
- € Già oggetto di istanza di rottamazione D.L. 148/2017;
- € Oggetto di entrambe le rottamazioni;
- € Carichi non oggetto di precedente rottamazione e dilazione in corso;
- € Carichi non oggetto di precedente rottamazione con nessuna dilazione in corso.

TIPOLOGIA DI CARICO DA DEFINIRE

- € Omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis, del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- € Omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Carichi già oggetto di istanza D.L. 148/2017

- € È stato effettuato il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 al 7 dicembre;
- € Non è stato effettuato il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 al 7 dicembre.

Presentazione istanza di adesione

- € per TUTTI i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui alla Legge 145/2018;
- € limitatamente ai carichi rientranti nell'ambito applicativo e contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N° progressivo	N° cartella/avviso	Importo a debito

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, si vuole aderire alla definizione soltanto per i seguenti carichi²:

N° progressivo	Identificativo carico	Importo a debito

² Solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati.

Presentazione dell'istanza di adesione(2)

- € Presentazione in data _____
- € Presenza di eventuali contenziosi in essere per gli stessi carichi oggetto di definizione
 - € Si
 - € No

N.B. In caso di contenzioso in corso è necessario esprimere la rinuncia agli stessi nella domanda di adesione.

Modalità di pagamento prescelto

Una volta ricevuti i bollettini entro il 31 ottobre 2019, sono disponibili i seguenti canali:

- € portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- € App EquiClick;
- € sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- € sportelli bancari e uffici postali;
- € home banking;
- € punti Sisal e Lottomatica;
- € tabaccai convenzionati con Banca 5;
- € sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- € Postamat;
- € domiciliazione bancaria (nella comunicazione delle somme dovute, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà anche il modulo per richiedere la domiciliazione bancaria).

TERMINI DI PAGAMENTO

- € Unica rata
- € Pagamento dilazionato.

N° rate³ _____ scadenze⁴ _____

³ In caso di ritardo è ammessa una "tolleranza" di massimo 5 giorni rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell'art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell'art. 3 della "rottamazione-ter").

⁴ Qualora nel modello Sa-St, non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di rate previsto dalla norma (numero 5), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

STUDIO

2019

SCHEDA PRATICA

Vediamo a livello operativo le conseguenze legate sia alle novità del Decreto Semplificazioni ([D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019](#)), sopra citato, sia ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.

**Saldo e stralcio
cartelle**

Contribuenti **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, risultante dall'indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare.



L'ISEE non deve essere superiore a 20.000 euro

**Ambito saldo e stralcio carichi 2000-2017**

Carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento:

- ⇒ di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- ⇒ dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.**



La determinazione delle somme dovute

I carichi possono essere definiti in forma agevolata pagando una **percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.**

In particolare, il quantum da versare è così individuato:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di **aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.**

INDICAZIONI OPERATIVE SALDO E STRALCIO CARTELLE

ESEMPIO



Caso n° 1

Eventuale definizione imposte sostitutive

Possono essere oggetto di saldo e stralcio i carichi afferenti imposte quali Irpef, Irap, Iva ecc.; la definizione riguarda altresì le imposte sostitutive quale ad esempio quella pagata dai contribuenti forfettari?

La risposta è affermativa, nel corso di Telefisco 2019, l'Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza come "l'istituto agevolativo di cui ai commi 184 e seguenti della Legge n. 145/2018 si applica, pertanto, a tutti i debiti di natura tributaria che scaturiscono dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comprese le ipotesi di omesso versamento delle imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni annuali".

ESEMPIO



Caso n° 2

Eventuale saldo e stralcio avviso bonario

Può essere oggetto di saldo e stralcio un avviso bonario relativo all'Irpef?

Possono essere oggetto di saldo e stralcio i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento:

- ⇒ di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- ⇒ dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.**

L'avviso bonario non è considerato un vero e proprio atto di riscossione la cui emissione non è legato all'affidamento di somme da recuperare all'Agente della Riscossione.

La risposta è dunque negativa (vedi anche Telefisco 2019).

ESEMPIO



Caso n° 3

Sovraindebitamento e saldo e stralcio

E' ammesso il ricorso al saldo e stralcio in esito di procedura di liquidazione di cui alla Legge 3/2012?

Possono altresì aderire al "Saldo e stralcio", sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali,

indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (cosiddetta Legge del Sovraindebitamento). In presenza dei predetti presupposti soggettivi, l'agevolazione riguarderà, naturalmente, solo ed esclusivamente le tipologie di debito rientranti nell'ambito applicativo della Legge n. 145/2018.

In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.